



COMUNE DI VIGNOLA (PROVINCIA DI MODENA)

REGOLAMENTO

COMUNALE

DEL VERDE

PUBBLICO E PRIVATO

Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 20.5.1999, divenuta esecutiva il 27.5.1999.

* Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 2.9.2003, divenuta esecutiva il 27.9.2003

* Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 21.6.2016, divenuta esecutiva l'8.7.2016

* Modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 24.04.2019, divenuta esecutiva l'8.5.2019.

* Ratificato e convalidato (atto di G.C. N. 39 del 20.4.2019) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29.5.2019, divenuta esecutiva in data 13.6.2019.

PREMESSA	4
Art. 1 - Principi, finalità ed oggetto.....	4
CAPITOLO I - NORME GENERALI PER LA TUTELA DEL VERDE.....	4
Art. 2 - Campo di applicazione	4
Art. 3 - Alberature	5
Art. 4 - Abbattimenti	5
Art. 5 - Potature.....	6
Art. 6 - Danneggiamenti	7
Art. 7 - Norme per la difesa delle piante in area di cantiere	8
Art. 8 - Distanze minime d'impianto.....	9
Art. 9 - Area di pertinenza delle alberature	9
Art. 10 - Norme per gli interventi edilizi	10
Art. 11 - Scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni.....	11
Art. 12 - Interventi e presa in carico dell'Amministrazione pubblica.....	12
CAPITOLO II - DIFESA FITOSANITARIA E REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI	12
Art. 13 - Difesa fitosanitaria	12
Art. 14 - Linee generali per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari	13
Art. 15 - Impiego di prodotti fitosanitari ad azione antiparassitaria in ambito extra - agricolo	13
Art. 16 - Impiego di prodotti fitosanitari ad azione erbicida	14
Art. 17 - Sistemi di contenimento della deriva	14
Art. 18 - Accertamento delle violazioni e applicazioni delle sanzioni.....	15
CAPITOLO III - ALBERI DI PREGIO	15
Art. 19 - Tutela degli alberi di pregio.....	15
Art. 20 - Interventi sull'esistente	15
Art. 21 - Sostituzioni a seguito di abbattimenti.....	15
CAPITOLO IV - PARCHI E GIARDINI DI PREGIO	16
Art. 22 - Salvaguardia dei parchi e giardini di significato storico, architettonico ed ambientale.....	16

CAPITOLO V - REGOLAMENTO D'USO DEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI	17
Art. 23 - Ambito di applicazione e destinatari	17
Art. 24 - Interventi vietati	17
Art. 25 - Interventi consentiti previa autorizzazione.....	18
Art. 26 - Interventi prescritti	18
Art. 27 - Deroghe	18
CAPITOLO VI - REGOLAMENTO D'USO DELLE AREE VERDI PUBBLICHE ADIBITE A SGAMBAMENTO DEI CANI.....	18
Art. 28 - Ambito di applicazione, definizione e modalità di individuazione	18
Art. 29 - Norme di comportamento	19
Art. 30 - Interventi consentiti previa autorizzazione	20
CAPITOLO VII - NORME INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA	20
Art. 31 - Fossi, canali, corsi d'acqua ed aree incolte.....	20
Art. 32 - Sfalcio dei fossi e vegetazione presso le strade	20
Art. 33 - Salvaguardia delle siepi, dei macchioni arbustivi e dei tutori vivi delle piantate	21
CAPITOLO VIII - SANZIONI, NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO.....	21
Art. 34 - Compiti della vigilanza	21
Art. 35 - Sanzioni e norme finanziarie	22
Art. 36 - Norma finale	23
TABELLA 1.....	24
TABELLA 2.....	26
TABELLA 3.....	27
TABELLA 4.....	28

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

PREMESSA

Art. 1 - Principi, finalità ed oggetto

1. L'Amministrazione del Comune di Vignola, data l'importanza che la vegetazione riveste quale componente fondamentale del paesaggio (il valore del paesaggio è tutelato anche dall'art.9 della Costituzione della Repubblica) e quale elemento di indiscutibile valore per l'ambiente e l'igiene, riconoscendone il rilievo negli aspetti sociali e nel miglioramento qualitativo delle condizioni di vita, intende salvaguardare le aree verdi pubbliche e private attraverso l'emanazione del presente Regolamento del Verde.

2. Il presente Regolamento prende in considerazione le diverse funzioni svolte dal Verde:

- paesaggistica: elemento visivo - percettivo caratterizzante il paesaggio;
- ambientale: miglioramento delle condizioni dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- igienica: depurazione chimica e batteriologica, fissazione delle polveri, (attenuazione rumori);
- ecologica: rifugio per la vita animale e miglioramento della varietà biologica del territorio;
- ricreativa: offerta di spazi per il gioco, il riposo, lo sport, l'aggregazione;
- educativa: osservazione, conoscenza e rispetto di specie vegetali, animali e beni storici;
- culturale: luogo "naturale" necessario alla vita del singolo e della comunità;
- produttiva: coltivazione di specie vegetali;
- estetica: sentimento di ammirazione e di piacere disinteressato dell'animo;
- decorativa: impiego di vegetali e minerali per l'arredo e l'arricchimento dello spazio;
- benessere psicologico: senso di pace, godimento dello spazio e della natura.

3. Il presente Regolamento ha come oggetto la salvaguardia e la formazione del verde finalizzate al conseguimento di evidenti miglioramenti ambientali ed all'arricchimento del patrimonio floristico sia in senso qualitativo che quantitativo anche inteso dal punto di vista dell'incremento della biodiversità.

4. Il presente Regolamento interpreta il verde ornamentale come un insieme di ecosistemi da preservare e da difendere, promuovendone la creazione e soprattutto la manutenzione da attuarsi con metodi quanto più possibili ecosostenibili, rispettosi degli equilibri dell'ecosfera e della salute umana. Nell'applicazione del presente Regolamento, con particolare riferimento ai centri urbani ed alle aree soggette ad alta attività antropica, si dovrà sempre osservare il giusto equilibrio tra la conservazione degli ecosistemi e la difesa della salute e dell'incolumità delle persone.

5. Il presente Regolamento detta disposizioni di difesa delle alberature, di parchi e giardini pubblici e privati, di alberi di pregio, di aree di pregio ambientale quali aree boscate, siepi, macchie, delle aree agricole a verde non direttamente interessate dalle coltivazioni quali maceri, fossi, scoli e prati stabili.

6. L'Amministrazione comunale fornisce, a chiunque le richieda, indicazioni utili alla realizzazione ed alla gestione del verde privato e chiarimenti riguardanti quanto previsto dal presente Regolamento.

CAPITOLO I

NORME GENERALI PER LA TUTELA DEL VERDE

Art. 2 - Campo di applicazione

1. Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle alberature che possono considerarsi coltivazioni in atto nell'ambito dell'esercizio dell'attività agricola (alberi da frutto ed alberi da legno in coltivazione intensiva, boschi cedui, pioppeti, vivai e simili). Sono quindi escluse le coltivazioni arboree specializzate (impianto di origine esclusivamente artificiale disposto su più file parallele in pieno campo) e semispecializzate (impianto di origine esclusivamente artificiale disposto in un unico filare in pieno campo).

2. Sono esclusi anche i nuovi impianti artificiali realizzati con criteri selvicolturali e specificatamente destinati alla produzione di legno.
3. Si intendono inoltre esclusi dalla presente normativa le *Rosacee* da frutta (*Prunoideae* e *Maloideae*) che non siano sottoposte a tutela dall'art. 14, e che comunque non abbiano una circonferenza del tronco superiore ai 94 cm (diametro 30 cm) misurato a 1 m dal colletto. Nel caso in cui l'inserzione del primo palco delle ramificazioni è ad un'altezza inferiore al metro, vale quanto indicato nell'art.3 al punto 2.
4. Le norme di esclusione cui al presente articolo non si applicano ai tutori vivi delle piantate della vite.
5. Per quanto riguarda gli ambiti territoriali soggetti alle norme di polizia forestale si fa rinvio alle norme medesime.

Art. 3 - Alberature

1. Sono rigorosamente tutelate tutte le alberature aventi circonferenza del tronco superiore a 70 cm (diametro 22,30 cm). Sono ugualmente tutelate le piante costituite da più tronchi se almeno uno di essi presenta una circonferenza di 70 cm.
2. Le misure sopra citate dovranno essere rilevate a 1 m dal colletto. Nel caso in cui l'inserzione del primo palco delle ramificazioni è ad un'altezza inferiore al metro, la misurazione del tronco dovrà essere effettuata comunque al disotto delle ramificazioni stesse.
3. Devono intendersi salvaguardati in deroga al limite minimo di 70 cm di circonferenza gli alberi piantati in sostituzione di altri.
4. Per quel che concerne gli alberi monumentali, di pregio e/o presenti all'interno di giardini di pregio, si rimanda ai successivi CAPITOLI III e IV.

Art. 4 - Abbattimenti

1. L'abbattimento degli alberi oggetto di salvaguardia (come specificato nell'art.3 del presente regolamento) può essere consentito, mediante **nulla osta** del Sindaco o di un suo delegato, in casi di stretta necessità e/o in via straordinaria.

La **stretta necessità** si ravvisa quando:

- a) gli alberi, per ragioni inerenti al proprio stato vegetativo, possono costituire pericolo reale o potenziale per l'incolumità delle persone o delle cose;
- b) gli alberi presentano gravi problemi di carattere fitosanitario;
- c) gli alberi provocano evidenti e gravi danni a strutture ed impianti, non altrimenti risolvibili;
- d) esiste un mancato rispetto del Codice Civile, del Codice della Strada o di altre normative.

La **straordinarietà** si ravvisa quando:

- e) gli alberi presentano un evidente precario sviluppo vegetativo in relazione ad un'eccessiva densità d'impianto o ad una non appropriata scelta botanica;
- f) gli alberi rendono impossibile o gravemente difficoltosa la realizzazione di un'opera edilizia di pubblica utilità o di interesse pubblico o la realizzazione di un piano particolareggiato;
- g) gli alberi rendono impossibile o gravemente difficoltosa la realizzazione di opere edili private (non rientranti nella casistica precedentemente citata) dove non sia possibile nessun'altra razionale soluzione progettuale;
- h) gli alberi fanno parte di un'area oggetto di un progetto di riqualificazione o di riassetto di aree verdi che comportino, nel rispetto dei principi del presente Regolamento, a giudizio dell'Amministrazione comunale, una miglioria ambientale dell'esistente.

2. Per poter procedere all'abbattimento di un albero oggetto di salvaguardia, occorre obbligatoriamente inoltrare al Comune una richiesta nella quale vengano descritte le caratteristiche delle piante stesse e le motivazioni di tale intenzione. La richiesta può essere inoltrata esclusivamente dal proprietario o da un comproprietario dell'area sulla quale insiste l'alberatura, in quest'ultimo caso il comproprietario dovrà essere delegato da tutti i comproprietari; nel caso di condomini con amministratore nominato, la richiesta dovrà tassativamente essere inoltrata dall'amministratore condominiale, a seguito di delibera adottata da assemblea condominiale valida, a procedere con richiesta di abbattimento di piante site in aree condominiali. Prima di procedere all'abbattimento il richiedente dovrà attendere il riscontro alla richiesta, che il Comune provvederà a dare entro 30 giorni dal ricevimento con eventuali prescrizioni. Il tecnico comunale, nel caso in cui appaiano dubbi o non sufficienti le ragioni dell'abbattimento, può richiedere che il richiedente presenti una perizia di un tecnico abilitato. Tali richieste interrompono il termine

sopraindicato di 30 giorni. Qualora non ricorrano le condizioni che consentano l'abbattimento, il riscontro del Comune sarà negativo (con motivazione esplicitata). Il mancato riscontro del Comune nel termine di 30 giorni (fatta salva l'interruzione del termine nel caso di richiesta di perizia di un tecnico abilitato) è da intendersi come riscontro positivo.

3. In caso di grave ed imminente situazione di pericolo derivata da piante, il proprietario o altra persona avente titolo possono procedere all'abbattimento dopo la semplice comunicazione telefonica al Servizio tecnico comunale competente.

4. In situazioni di non pericolosità, l'abbattimento di alberi morti deve essere preceduto da una semplice comunicazione da inviare al Comune il quale, tramite proprio tecnico, potrà eseguire un sopralluogo per verificare eventuali cause dolose della morte dell'albero e fornirà le prescrizioni per la sua sostituzione.

5. Gli alberi abbattuti (compresi quelli non più vegetanti), salvo casi particolari e debitamente documentati, devono essere sostituiti in loco, secondo le prescrizioni dettate nel nulla osta relativo all'abbattimento, entro un anno dal rilascio dello stesso, da altrettanti alberi di altezza non inferiore a 3 m. Non sussiste, invece, l'obbligo della sostituzione in loco, nel caso in cui gli abbattimenti riguardino il diradamento di impianti troppo fitti.

6. L'abbattimento di alberi avvenuto in assenza del riscontro positivo (esplicito o tacito) del Comune di cui ai punti precedenti del presente articolo o gli interventi volti a compromettere la vita delle essenze arboree comportano, in base all'art. 7 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, le sanzioni riportate all'Art. 35 CAPITOLO VIII del presente Regolamento. In caso di abbattimento o danneggiamento di più alberi, ogni intervento verrà considerato una violazione al presente Regolamento.

7. Gli alberi abbattuti senza il riscontro positivo del Comune di cui ai punti precedentemente citati del presente articolo, o devalizzati, devono essere sostituiti, a cura e spesa dei responsabili e secondo le prescrizioni dettate dal Comune, con altrettanti nuovi alberi, entro un anno dall'accertamento della violazione, come sotto indicato:

Pianta abbattuta senza nulla osta	Impianto in sostituzione
Circonferenza da 70 a 125 cm	n.1 albero di dimensioni minime circonferenza cm 18
Circonferenza da 126 a 188 cm	n.1 albero di dimensioni minime circonferenza cm 22
Circonferenza oltre i 188 cm	n.1 albero di dimensioni minime circonferenza cm 26

8. Nel caso in cui l'impianto in sostituzione per alberi abbattuti sia inattuabile per ragioni tecniche (elevata densità delle piante, carenza di spazio, inidonee condizioni ambientali o per altri problemi oggettivi), il proprietario dovrà provvedere alla fornitura e messa a dimora degli alberi prescritti in un'area pubblica indicata dall'Amministrazione comunale. La specie botanica, il sito di impianto, le tecniche opportune e la qualità degli alberi saranno prescritte dal Servizio tecnico comunale competente.

9. L'Amministrazione comunale, a sua discrezione, potrà accettare, in alternativa alla sostituzione vera e propria dell'albero come richiamato al punto 8 del presente articolo, il pagamento in base al listino prezzi ufficiale della Camera di Commercio di Modena, di una somma commisurata al valore degli alberi da porre a dimora, tenendo conto, inoltre, delle spese di piantagione in area pubblica.

10. La non ottemperanza alle prescrizioni riportate negli atti autorizzativi comporta l'automatico decadimento del riscontro positivo del Comune e l'applicazione delle relative sanzioni.

Art. 5 - Potature

1. Un albero ornamentale correttamente piantato e coltivato, rispettando le giuste distanze da altri alberi e da infrastrutture, in assenza di patologie specifiche o di situazioni particolari, non necessita di potature, al fine di rispettare e mantenere le migliori condizioni fisiologiche ed architettoniche dell'albero stesso. Da qui si desume come la potatura, nell'ambito del verde ornamentale, sia un intervento che riveste un carattere straordinario.

2. La potatura deve essere eseguita a regola d'arte, cioè tendente a mantenere ad ogni esemplare arboreo la chioma, per quanto possibile, integra e rispondente al portamento ed alla forma propri della specie interessata. Per potatura a regola d'arte si intendono quegli interventi effettuati sull'esemplare arboreo interessando branche e rami di circonferenza non superiore a 22 cm, con tagli all'inserimento della branca o ramo di ordine superiore su ramo inferiore, cioè ai nodi o biforcazioni, in modo tale da non lasciare porzioni di branca o di ramo privi di più giovane vegetazione apicale. Questo tipo di intervento viene definito "potatura a tutta cima tramite tagli di ritorno". Casi particolari e debitamente documentabili, come i tutori vivi delle piantate, gelsi e salici da capitozzo, l'arte topiaria, vengono esclusi.
3. Gli interventi di potatura potranno essere effettuati per le specie caducifoglie nel periodo indicativamente compreso fra il 1° Novembre ed il 15 Marzo (autunno - inverno); per le specie sempreverdi nei periodi indicativamente tra il 15 Dicembre ed il 15 Febbraio e tra il 1° Luglio ed il 15 agosto (inverno – estate).
4. Gli interventi di potatura su branche morte possono essere effettuati in qualsiasi periodo dell'anno.
5. Gli interventi eseguiti su alberi in fase vegetativa, cioè la "potatura verde", è ammessa solamente per interventi di piccola entità e motivati da esigenze particolari.
6. Ogni intervento di potatura che coinvolga l'interezza della chioma dell'albero, **DEVE essere comunicato** all'ufficio competente, il quale procederà tempestivamente a esprimere parere in merito. Trascorsi 30 giorni di tempo dalla avvenuta comunicazione e in assenza di parere contrario l'intervento si intende ammesso.
7. In caso di grave ed imminente situazione di pericolo derivata da rami o parti di alberi, o di situazioni straordinarie, come ad esempio danni prodotti sugli alberi da eventi meteorologici, sono ammessi interventi di potatura su rami di circonferenza superiore ai 22 cm o in epoche non ottimali, purché eseguiti con tecniche appropriate. Gli interventi dovranno essere comunicati all'ufficio competente entro 24 ore dalla loro esecuzione.
8. I tagli che interrompono il fusto (capitozzature) o le branche di circonferenza superiore a 62 cm, sono da considerarsi **ABBATTIMENTI** e pertanto assoggettati alle norme di cui all'art.4 del presente Regolamento, che prevedono, fra gli altri, in casi di eccessiva densità di impianto o di non appropriata scelta botanica, l'abbattimento e la sostituzione con più idonea specie arbustiva.
9. Gli interventi di potatura non eseguiti secondo le indicazioni del presente regolamento o comunque non comunicati preventivamente all'ufficio di competenza, comportano, in base all'art.7 bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, una sanzione amministrativa, per ogni pianta potata, (indicata all'Art. 35 Capitolo VIII del presente Regolamento), a carico dell'ESECUTORE dell'intervento, sia esso il proprietario o la ditta che ha effettuato materialmente la potatura.
10. Sono vietati interventi di qualsiasi genere su alberature e sul verde in generale di competenza pubblica, salvo particolari accordi di collaborazione concordati e rigorosamente regolamentati col Servizio tecnico comunale competente.

Art. 6 - Danneggiamenti

1. E' **vietato** ogni tipo di danneggiamento alle piante. I danneggiamenti che non compromettono la vita della pianta sono soggetti ad una sanzione amministrativa, come all'Art. 35 CAPITOLO VIII del presente Regolamento, per ogni pianta danneggiata. I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati. Viene fatto salvo ogni altro effetto di legge con particolare riferimento agli artt. 635 e 734 del Codice Penale.
2. Sono da considerarsi vietati i comportamenti e le attività di seguito descritte:
 - a) depositare o versare sali, oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi effetto consolidante del suolo o fitotossiche nelle aree circostanti gli apparati radicali delle piante (è da considerarsi come unica eccezione la distribuzione di sali antigelivi per motivi di sicurezza pubblica);
 - b) rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie le aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinare con scarichi o discariche in proprio;
 - c) effettuare ricarichi di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante, nelle aree di pertinenza delle piante, se lo spessore complessivo, anche di più interventi, è superiore a 20 cm;
 - d) servirsi di aree a bosco, a parco, e comunque di pertinenza delle alberature per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali ed artigianali in genere;
 - e) effettuare scavi di qualsiasi natura e in particolare per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognarie, ecc.) che compromettano seriamente gli apparati radicali;

- f) accendere fuochi o bruciare sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree destinate al verde e delle aree boschive urbane;
- g) affiggere cartelli, manifesti e simili alle alberature di proprietà del Comune; lo stesso divieto deve estendersi alle alberature private quando tali operazioni comportino il danneggiamento delle piante;
- h) asportare terreno da un'area verde pubblica.

Art. 7 - Norme per la difesa delle piante in area di cantiere

1. Nelle aree di cantiere è **fatto obbligo** di salvaguardare in ogni modo, tramite mezzi di difesa, la vegetazione esistente, evitando danneggiamenti alle superfici a copertura vegetale e lesioni alle parti aeree ed agli apparati radicali delle piante.

2. All'interno delle aree di cantiere devono essere rispettate tutte le norme previste dall'art.2 e dall'art.6 del presente Regolamento; inoltre è fatto divieto di transito ai mezzi pesanti all'interno dell'area di pertinenza delle alberature (fatto salvo casi non altrimenti risolvibili).

3. Come mezzi di difesa delle piante in area di cantiere, vengono proposte le seguenti soluzioni:

- a) Difesa delle superfici a copertura vegetale: per impedire danni provocati dai lavori di cantiere le superfici a copertura vegetale da tutelare devono essere recintate; gli impianti di riscaldamento di cantiere devono essere realizzati ad una distanza minima di 5 metri dalla chioma.
- b) Difesa delle parti aeree degli alberi: contro i danni meccanici ai tronchi tutti gli alberi isolati, le superfici boscate e cespugliate poste nell'ambito di un cantiere devono essere protette da recinzioni solide che racchiudano la superficie del suolo compreso nella proiezione delle chiome. Nel caso in cui lo spazio per l'isolamento dell'intera superficie precipitata sia insufficiente, si dovrà proteggere singolarmente ogni albero mediante tavole di legno alte almeno 2 metri disposte contro il tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti i lati; tale protezione deve prevedere anche l'interposizione di idoneo materiale "cuscinetto". Analoga soluzione potrebbe essere adottata per le radici sporgenti.
- c) Difesa degli apparati radicali:
 - in caso di ricarica del suolo: bisogna considerare che gli alberi tollerano solo modeste ricariche di terreno (per alcune specie arboree può essere sufficiente anche uno spessore di 20 cm per comprometterne la vita) e quindi calcolare bene tale spessore in funzione della pianta e salvaguardare l'ossigenazione dell'apparato radicale della stessa. Le zone di areazione dovranno realizzarsi con idoneo materiale incoerente (esempio: ghiaia, argilla espansa, ecc.) fino a livello finale della ricarica e devono interessare una superficie del suolo estesa circolarmente almeno 3 m intorno al tronco dell'albero (tale superficie è comunque in stretta relazione con le dimensioni dell'albero). I lavori dovranno essere eseguiti in modo tale da non rendere compatto lo strato superficiale del terreno;
 - in caso di abbassamento del suolo: qualora si dovesse rendere necessaria l'asportazione di uno strato superficiale di terreno, bisognerà evitare di alterare il livello del suolo per una superficie estesa circolarmente almeno 3 m intorno al tronco di ogni singolo esemplare arboreo;
 - in caso di scavi: bisogna evitare di effettuare scavi ad una distanza inferiore ai 3 m dal tronco. Le eventuali radici da tagliare dovranno essere recise con taglio netto, rifilate con utensili affilati e disinfettati (esempio: soluzioni a base di ammonio quaternario) protette ai tagli con idonei prodotti antisettico - coprenti;
 - in caso di transito: qualora si dovesse rendere necessario ed inevitabile il transito con mezzi all'interno dell'area di pertinenza degli alberi, si dovrà provvedere a ricoprire la zona di transito con uno strato di materiale incoerente (drenante) ed inerte avente spessore minimo di 20 cm sul quale devono risultare stabilmente appoggiate elementi portanti (esempio: tavole di legno). Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie;
 - in caso di alterazione del regime idrico: qualora i lavori all'interno del cantiere producano probabili alterazioni del regime idrico proprio delle piante, si dovrà provvedere ad irrigare convenientemente e costantemente le piante stesse durante il periodo vegetativo (orientativamente dovranno apportarsi almeno 100 l d'acqua con cadenza quindicinale nel periodo giugno - settembre).

4. Gli interventi in contrasto con quanto prescritto dal presente articolo saranno sanzionati come previsto all'art.6, precedentemente descritto.

Art. 8 - Distanze minime d'impianto

1. Le distanze minime d'impianto che comunque devono essere rispettate variano a seconda delle disposizioni previste del Codice Civile agli art.892 e seguenti, del vigente Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione, delle norme ferroviarie, dei regolamenti dei Consorzi di Bonifica e della normativa di polizia idraulica dei fiumi, nonché da altre normative specifiche per situazioni particolari.

2. Ferme restando le disposizioni riportate al punto 1 del presente articolo, nelle aree a verde, libere da qualsiasi vincolo o normativa, **si suggerisce** di rispettare, per gli alberi, le seguenti distanze minime di impianto da costruzioni, alberi limitrofi, ecc.:

- Alberi che a maturità avranno un'altezza superiore a 20 metri.10 m
(esempio: platani, pioppi, frassini, tigli, farnia)
- Alberi che a maturità avranno un'altezza compresa tra 10 e 20 metri6 m
(esempio: acero campestre, carpino bianco)
- Alberi che a maturità avranno un'altezza fino a 10 metri.....4 m
(esempio: salice da ceste, mirabolano)
- Alberi con portamento fastigiato o piramidale.....4 m
(esempio: pioppo cipressino, quercia fastigiata, carpino piramidale)

Si consiglia, quindi, di tenere sempre in considerazione lo sviluppo della pianta adulta, sia per quanto riguarda l'apparato radicale, sia per la chioma nella scelta delle specie arboree.

3. L'Amministrazione comunale all'interno dei centri abitati in deroga degli art.892 e seguenti del Codice Civile per quanto riguarda le distanze dai confini e dai cigli stradali, può realizzare o autorizzare impianti di alberature stradali se rivestono ragioni di pubblico interesse.

Art. 9 - Area di pertinenza delle alberature

1. Per area di pertinenza delle alberature, sia relativamente all'apparato radicale che aerea, si intende l'area della circonferenza tracciata sul terreno avente come centro il centro del tronco dell'albero.

2. Per le nuove opere in parchi, giardini, parcheggi, aiuole, ecc. e per le alberature esistenti **deve essere rispettata** la distanza minima dalla base del tronco di 2 m. Per le risistemazioni di parcheggi, strade, piazze, ecc. dovrà essere rispettata la distanza minima dal colletto di 1 m.

Si suggerisce, inoltre, di osservare le seguenti distanze in relazione alla circonferenza delle piante:

Dimensioni piante	Distanze
Per piante con circonferenza fino a 62 cm	2,00 m
Per piante con circonferenza da 63 a 125 cm	2,50 m
Per piante con circonferenza da 126 a 188 cm	3,00 m
Per piante con circonferenza oltre 188 cm	4,00 m

Le aree di pertinenza, così suggerite, potranno essere interessate da pose di pavimentazioni superficiali permeabili per una superficie complessiva che non interferisca con il minimo fissato di 2 m, a condizione che siano effettuate senza alterare lo strato superficiale del terreno e senza arrecare danno alla pianta.

3. Con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.79 in data 11.02.91, l'area di pertinenza dell'alberatura è fissata in una distanza minima dalla base del tronco di 6 m, relativamente agli esemplari arborei di notevole pregio scientifico e monumentale.

4. E' da evitarsi l'interposizione di strati impermeabili tra la pianta e la falda sottostante, quindi la superficie di terreno interessata dall'area di pertinenza dovrà essere costituita di terreno vegetale ed essere in contatto con il suolo sottostante.

5. L'area di pertinenza, fermo restando la possibilità di computarne la superficie ai fini edificatori secondo i parametri urbanistici ed edilizi prescritti dai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica, è da considerarsi non direttamente edificabile.

6. Gli edifici esistenti o le porzioni di essi ricadenti all'interno o parzialmente all'interno delle aree di pertinenza degli alberi di pregio potranno essere demoliti e ricostruiti senza eccedere le dimensioni esistenti (planimetriche e altimetriche), sia entro che fuori terra.

7. Il Sindaco, potrà autorizzare, in casi eccezionali, l'osservanza di distanze inferiori (mai, comunque, inferiore ad 1 m) a quelle prescritte dal presente articolo quando venga garantita comunque la salvaguardia dell'apparato radicale; oppure il trapianto delle alberature, previa perizia di un tecnico abilitato, che garantisca buone possibilità di attecchimento.

Art. 10 - Norme per gli interventi edilizi

1. Negli interventi edilizi (nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni interessanti un intero edificio o una complessiva unità immobiliare) nei quali è prevista una dotazione di verde su terreno permeabile secondo gli standard fissati dai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica, gli spazi scoperti che ne sono privi dovranno essere sistemati a verde.

2. Tutti gli interventi edilizi sull'esistente, compresi anche quelli non citati nel precedente punto 1 del presente articolo, ove siano presenti delle alberature, dovranno prevedere anche un rilievo cartografico ed una documentazione fotografica dell'area di pertinenza, per una valutazione finale relativamente agli eventuali danneggiamenti subiti dalle alberature.

3. I progetti edilizi, e in particolare quelli interessanti il sottosuolo, dovranno essere studiati in maniera da rispettare le alberature di alto fusto, nonché tutte le specie di pregio esistenti, avendo particolare cura di non danneggiarne gli apparati radicali.

4. Nel riassetto delle alberature esistenti, il Sindaco, previo parere del Servizio tecnico comunale competente, potrà autorizzare tali interventi, sulla base di un apposito progetto redatto da un tecnico abilitato (Dottore Agronomo, Dottore Forestale o Perito Agrario), ai soli fini di garantire e/o migliorare la vita vegetativa delle piante e, nel caso di giardini storici, la corretta ricostruzione filologica degli assetti.

5. Parte integrante di ogni progetto, per gli interventi di cui al punto 1 del presente articolo, sarà un elaborato (in opportuna scala) da cui emergano chiaramente le seguenti aree destinate a spazi aperti ed eventuali aree naturali:

- superfici pavimentate;
- zone alberate;
- zone a prato;
- aree a giardino;
- aree a coltivo;
- aree a bosco;
- aree prative;
- formazioni arbustive;
- specchi e corsi d'acqua;
- altre.

Gli elaborati dovranno essere inoltre corredati dall'indicazione dei generi e delle specie botaniche utilizzate ed eventualmente delle opere di arredo previste.

6. La difformità esecutiva dalle previsioni progettuali delle sistemazioni a verde comporterà l'irrogazione di sanzioni amministrative di cui all'Art. 35 CAPITOLO VIII del presente Regolamento. Non costituirà difformità la messa a dimora di specie botaniche diverse da quelle previste e diversa ubicazione delle stesse (nei limiti di una ragionevole tolleranza), sempre, però, nel rispetto dell'elaborato progettuale.

7. Per le nuove aree di espansione dovrà essere previsto nel piano particolareggiato (sia di iniziativa pubblica che privata), il progetto di massima delle aree destinate a verde pubblico ed eventuale regolamentazione per il verde ad uso privato che potrà prevedere distanze di impianto dal confine di proprietà inferiori a quelle indicate nel Codice Civile. In sede di progetto esecutivo dovranno essere indicate tutte le specificazioni di cui al punto 3 del presente articolo del presente articolo, oltre agli impianti tecnologici.

8. Per quanto riguarda gli alberi ad alto fusto si consiglia di mettere a dimora piante che devono avere, a 1 m dal colletto, una circonferenza superiore a cm 13.
9. Nella realizzazione dei nuovi parcheggi pubblici si dovrà prevedere la messa a dimora di un albero ogni tre posti macchina e ciascun albero dovrà essere dotato di una superficie permeabile minima di 3 m², così come previsto dai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica.
10. Le nuove alberature dovranno essere disposte in modo da creare degli spazi alberati unitari ed articolati per masse arboree per quanto possibile monospecifiche e con specie autoctone, e comunque opportunamente collegati tra di loro, in rapporto specialmente ai fabbricati ed alle relative visuali anche riferite all'integrazione e armonizzazione dell'opera nel paesaggio circostante.
11. Gli insediamenti di una certa dimensione, sia agricoli (es.: allevamenti zootecnici, bacini di stoccaggio per liquami) che industriali, artigianali e commerciali (es.: stabilimenti, capannoni) dovranno prevedere una fitta vegetazione perimetrale al fine di creare una barriera verde capace di mitigare gli impatti umani sull'ambiente.
12. Per garantire una migliore qualità ambientale del verde si consiglia di adottare, nelle realizzazioni sia pubbliche che private, le indicazioni suggerite nel presente Regolamento.

Art. 11 - Scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni

1. Le piante da mettere a dimora, sia per la realizzazione di nuovi impianti, sia per il miglioramento di impianti già esistenti, che per la sostituzione di nuove piante, dovranno avere dei requisiti standard minimi, e dovranno essere poste a dimora a regola d'arte, in modo tale da assicurare la massima garanzia di attecchimento e garantire le condizioni ideali di sviluppo.
2. La scelta delle specie botaniche varia in funzione della zona in cui sono attuati gli interventi, che comunque devono tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici, ambientali, ecologici e culturali del territorio. Più rigorosi devono essere gli interventi attuati nelle zone a più alto valore ambientale, come le aree naturali e le zone agricole, mentre maggiori possibilità di scelta esistono nelle aree urbane. A tale proposito si raccomanda di rispettare i seguenti criteri:

A) Interventi di rinaturalizzazione

E' **consentita**, sostanzialmente, solo la messa a dimora di alberi ed arbusti nelle forme tipiche (escluse le varietà ornamentali) indicati in Tabella 1, anche se per specifiche situazioni debitamente documentate e finalizzate ad un miglioramento dell'ecosistema, possono essere impiegate, oltre alle indicate, altre specie botaniche. Questi interventi riguardano rimboschimenti, siepi campestri, macchioni arbustivi, ecc. e la particolare attenzione di cui necessitano è data dal delicato equilibrio dell'ecosistema che va migliorato e potenziato.

B) Interventi in zona agricola

E' **consentito**, nelle aree agricole identificate come zone omogenee E4 ("le basse"), solo la messa a dimora di alberi ed arbusti indicati in Tabelle 1 e 2. Questa maggiore attenzione è motivata dall'intento di tutelare e qualificare il paesaggio agricolo di queste aree di particolare pregio. Si **consiglia**, nelle restanti aree agricole, l'uso prevalente (almeno l'80% del totale) di latifoglie decidue nelle forme tipiche (escluse le varietà ornamentali) indicate nelle Tabelle 1 e 2; si consiglia, quindi, di mettere a dimora un numero di piante sempreverdi non superiore al 20% del totale e comunque all'interno dell'area cortiliva. Particolare attenzione dovrà essere posta per i filari di alberi che costeggiano le strade di campagna, che dovranno essere costituiti da piante tipiche dei nostri luoghi. Gli interventi così proposti hanno come obiettivo la salvaguardia ed il miglioramento del paesaggio rurale tipico del nostro territorio.

C) Interventi nelle aree a verde urbano

Si **consiglia** l'uso prevalente di latifoglie decidue (almeno l'80% del totale), privilegiando le specie botaniche indicate nelle Tabelle 1 e 2, ma inserendo alberi o arbusti di specie diversa e comprensivi delle forme ornamentali, lasciando così maggiore discrezionalità nella scelta. Gli interventi all'interno dell'area urbana, anche se fortemente artificiale ed antropizzata, mirano comunque ad un miglioramento ambientale attraverso l'impiego di piante autoctone.

D) Interventi sconsigliati

Si **sconsiglia** la messa a dimora delle piante indicate nella Tabella 3 (ad eccezione delle varietà non infestanti). Gli interventi che prevedono l'utilizzo di specie botaniche in Tabella 3 sono da evitare in quanto tendono a contrastare lo sviluppo della vegetazione autoctona e risultano inadatte nella salvaguardia del paesaggio. Per specifiche ed eccezionali situazioni debitamente documentate possono essere comunque impiegate le suddette specie.

3. Gli interventi riguardanti luoghi come cimiteri, parchi, giardini ed aree particolari, sono esclusi dal rispetto del presente articolo quando siano documentati da valide ragioni storiche e culturali.
4. In situazioni specifiche e ad alto valore paesaggistico, ambientale o ecologico, o per impianti di significative dimensioni, l'Amministrazione si riserva di poter indicare la scelta delle specie botaniche da mettere a dimora.
5. Nella scelta delle specie botaniche, comprese quelle indicate nelle Tabelle 1 e 2, si dovrà prestare molta attenzione a quelli che sono le disposizioni ed i consigli del Servizio Fitosanitario Regionale. Per esempio, una corretta prevenzione, attraverso l'esclusione delle *Rosacee*, potrà evitare problemi anche gravi alla diffusione del "colpo di fuoco" batterico. Al riguardo, il Servizio Fitosanitario Regionale ha predisposto un elenco di specie ornamentali a rischio ed un elenco di piante non a rischio di tale malattia, riportati nella Tabella 4.

Art. 12 - Interventi e presa in carico dell'Amministrazione pubblica

1. L'Amministrazione può eseguire o far eseguire, sulle proprietà comunali o da essa gestite, interventi colturali, operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde pubblico senza le autorizzazioni previste nel presente Regolamento, ma nel rispetto dei suoi principi, previo parere del Servizio tecnico comunale competente alla manutenzione del verde.
2. L'Amministrazione, per interventi sul verde pubblico di una significativa consistenza, si impegna ad informare la cittadinanza attraverso mezzi di comunicazione su quanto andrà a compiere.
3. Le superfici a verde, per essere prese in carico da parte dell'Amministrazione comunale, devono essere state realizzate secondo i principi del presente Regolamento. Non potranno essere prese in carico le opere che sono state realizzate in difformità dagli elaborati progettuali. A tal riguardo si fa riferimento all'art.10 (in particolare il punto 7) del presente Regolamento.

CAPITOLO II

DIFESA FITOSANITARIA E

REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Art. 13 - Difesa fitosanitaria

1. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio floristico è **fatto obbligo** di prevenire la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde ornamentale pubblico e/o privato, in base alla normativa vigente e all'art.500 del Codice Penale.
2. L'Amministrazione provvede a divulgare alla cittadinanza le disposizioni dettate dalle normative emanate in materia fitosanitaria, avvalendosi della collaborazione del Servizio Fitosanitario della Regione Emilia - Romagna, fornendo indicazioni, anche attraverso i canali telematici, sulle colture colpite e sulle pratiche da intraprendere più idonee o prescritte.
3. L'Amministrazione provvede, inoltre, a divulgare alla cittadinanza le disposizioni dettate dalle normative relative alle modalità di informazione, segnalazione preventiva e avviso alla popolazione, nonché delle procedure di notifica dei trattamenti fitosanitari.
4. Nella scelta delle specie botaniche, indicate nelle Tabelle 1 e 2, si dovrà prestare molta attenzione alle disposizioni ed ai consigli del Servizio Fitosanitario della Regione Emilia - Romagna. Infatti, molte fitopatologie pericolose per le produzioni agricole attaccano anche specie ornamentali, per cui la possibilità di evitare la loro diffusione si traduce anche nell'evitare l'impiego di specie a rischio non solo nelle zone agricole, ma anche negli spazi a verde sia pubblici che privati, sia urbani che extraurbani.
5. Qualora dovesse verificarsi, all'interno del territorio comunale, un forte e rilevante attacco di agenti patogeni tale da causare significativi problemi a persone e piante, l'Amministrazione comunicherà alla cittadinanza le modalità d'intervento e le disposizioni a cui attenersi, avvalendosi della collaborazione del Servizio Fitosanitario della Regione Emilia-Romagna.
6. Il Sindaco, nell'esercizio delle proprie funzioni attribuitegli dalla Legge, può adottare provvedimenti contingibili ed urgenti in materia fitosanitaria, avvalendosi della collaborazione del Servizio Fitosanitario della Regione Emilia-Romagna, indicando nell'atto le misure da adottare per contenere la fitopatologia.

Art. 14 - Linee generali per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

1. L'uso dei prodotti fitosanitari costituisce potenziale pericolo per la salute pubblica, essendo questi in varia misura tossici e nocivi per l'uomo, gli animali e l'ambiente. Ne consegue che l'uso improprio ed eccessivo dei prodotti fitosanitari anche molto tossici, specie in ambito urbano, da parte di singoli cittadini non esperti nel loro impiego e nelle precauzioni da adottare, può costituire un grave rischio.

2. Fermo restando quanto riportato nell'art. precedente, si impone il ricorso a trattamenti fitosanitari solo in caso di **reale pericolo** per la sopravvivenza e lo sviluppo della pianta colpita da agenti patogeni.

3. Sono **da privilegiare** misure di controllo con metodi alternativi (meccanici, fisici e biologici) e di controllo biologico, trattamenti con prodotti a basso rischio come definiti nel regolamento (CE) 1107/09, con prodotti contenenti sostanze attive ammesse in agricoltura biologica, di cui all'allegato del regolamento CE 889/08.

4. I prodotti fitosanitari devono essere applicati adottando tecniche che consentano di limitare al massimo le quantità somministrate e di ridurre il più possibile la dispersione al di fuori del bersaglio, al fine di una maggiore tutela dell'uomo e dell'ambiente. Quest'obiettivo può essere perseguito anche attraverso l'ottimizzazione dei mezzi di distribuzione. In genere solo il 25 - 50 % della soluzione distribuita arriva direttamente sul bersaglio e risulta quindi efficace ai fini del contenimento delle avversità. E' pertanto necessario adottare tutte le soluzioni che consentano di aumentare la percentuale di prodotto utile, riducendo nel contempo la quantità complessivamente distribuita nell'ambiente. Il più efficace e immediato modo per ridurre la quantità di fitofarmaco impiegata è rappresentato dal ricorso a macchine irroratrici ed altre attrezzature efficienti e correttamente tarate e regolate sia per ridurre la dispersione fuori bersaglio sia per consentire un'ottimale azione di difesa della pianta. Nel caso in cui si affidi a terzi la realizzazione di trattamenti su colture ornamentali o da frutto in ambito urbano è opportuno verificare che le attrezzature siano periodicamente tarate e controllate.

Art. 15 - Impiego di prodotti fitosanitari ad azione antiparassitaria in ambito extra - agricolo

1. I disposti del presente articolo non si applicano nell'ambito dell'effettuazione delle operazioni colturali a carico di coltivazioni all'interno delle aziende agricole.

2. l'impiego di prodotti fitosanitari ad azione antiparassitaria in aree a **verde pubblico** o su **alberature stradali di competenza pubblica**, internamente e esternamente ai perimetri dei centri abitati, è subordinato all'osservazione delle seguenti prescrizioni:

- a) è consentito esclusivamente l'utilizzo di miscele registrate come **prodotti fitosanitari**;
- b) è vietato l'utilizzo di preparati identificati come "prodotti fitosanitari per piante ornamentali" (PPO);
- c) è vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari che riportino in etichetta l'avvertenza "PERICOLO", indipendentemente dalla categoria di pericolo (Regolamento Europeo 1272/2008, "CLP");
- d) La coltura trattata deve rientrare nel campo di impiego riportato nell'etichetta del prodotto utilizzato;
- e) Oltre che per la coltura, il prodotto deve essere autorizzato anche per il patogeno che si vuole combattere, il quale, di conseguenza, deve essere specificato in etichetta;
- f) Per trattamenti endoterapici (iniezioni al tronco), possono essere utilizzati esclusivamente prodotti fitosanitari appositamente autorizzati all'impiego;
- g) All'interno dei giardini scolastici e nelle loro immediate vicinanze, l'impiego di prodotti fitosanitari è consentito tassativamente ed esclusivamente per il controllo di gravi infestazioni potenzialmente nocive per la salute degli studenti o per il controllo di fitopatologie a carico esclusivamente di essenze arboree ad alto fusto, che mettano a serio rischio la sopravvivenza delle stesse. Soprattutto in queste particolari circostanze deve essere privilegiato l'utilizzo di prodotti fitosanitari ammessi in agricoltura biologica come da comma 3 del precedente articolo 14;

3. l'impiego di prodotti fitosanitari ad azione antiparassitaria **in ambito privato e domestico, a carico di essenze vegetali ornamentali e non produttive**, internamente e esternamente ai perimetri dei centri abitati, è subordinato all'osservazione delle seguenti prescrizioni:

- a) è consentito esclusivamente l'utilizzo di prodotti identificati come "prodotti fitosanitari per piante ornamentali" (PPO);
- b) è vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari non identificati come "prodotti fitosanitari per piante ornamentali", soprattutto se riportanti in etichetta l'avvertenza "PERICOLO", indipendentemente dalla categoria di pericolo (Regolamento Europeo 1272/2008 "CLP");
- c) in etichetta deve essere riportato il patogeno che si vuole combattere e la coltura che si vuole trattare.

4. l'impiego di prodotti fitosanitari ad azione antiparassitaria **in ambito privato e domestico, a carico di essenze coltivate per uso alimentare (piante da frutto e ortaggi)**, internamente e esternamente ai perimetri dei centri abitati, è subordinato all'osservazione delle seguenti prescrizioni:

- a) è consentito anche l'utilizzo di preparati registrati come prodotti fitosanitari;
- b) è vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari che riportino in etichetta l'avvertenza "PERICOLO", indipendentemente dalla categoria di pericolo (Regolamento Europeo 1272/2008 "CLP");
- c) La coltura trattata deve rientrare nel campo di impiego riportato nell'etichetta del prodotto utilizzato;
- d) Oltre che per la coltura, il prodotto deve essere autorizzato anche per il patogeno che si vuole combattere, il quale, di conseguenza, deve essere specificato in etichetta.

5. Qualora i disposti del presente articolo siano in contrasto con le normative vigenti e/o emanate successivamente all'approvazione del presente Regolamento, e in generale con tutte le disposizioni emanate da organi competenti in merito, si intendono automaticamente derogati o abrogati, in tutto o in parte.

Art. 16 - Impiego di prodotti fitosanitari ad azione erbicida

1. Su tutto il territorio del Comune di Vignola, internamente e esternamente ai perimetri dei centri abitati, in ambito privato e domestico, **al di fuori delle aziende agricole**, è fatto divieto di utilizzare prodotti fitosanitari ad azione erbicida per il controllo della flora infestante; la lotta chimica dovrà essere sostituita con metodi alternativi, quali l'eradicazione manuale e/o meccanica o il pirodiserbo.

2. Posto che anche dalla comunità scientifica giungono pareri discordanti circa il livello quantitativo e temporale del degrado delle molecole del principio attivo dei diserbanti e della loro eventuale/probabile cancerogenicità, e la ricerca e la sperimentazione hanno comunque messo in evidenza il rischio di dilavamento a seguito di eventi meteorici dei diserbanti distribuiti sul terreno e del conseguente possibile inquinamento delle acque sotterranee. Posto che in frutticoltura l'utilizzo del diserbante non è collegato direttamente alla difesa delle colture e che quindi il suo non utilizzo non compromette in ogni caso la qualità del prodotto, e la conseguente remunerazione, si reputa che l'uso di diserbanti chimici anche in ambito agricolo, debba sempre essere valutato come soluzione residuale, laddove altre soluzioni non siano praticabili come il diserbo meccanico, lavorazione superficiale del terreno o il pirodiserbo. L'impiego di prodotti fitosanitari ad azione erbicida all'interno delle **aziende agricole, internamente e esternamente ai perimetri dei centri abitati**, con la sola esclusione delle aree improduttive (per le quali si debbono osservare i disposti del precedente comma 2.) è subordinato all'osservazione delle seguenti prescrizioni:

- a) è vietato l'utilizzo di diserbanti ad una distanza inferiore a 20 m dalle sponde di laghetti, da ogni corso d'acqua superficiale naturale o artificiale, pozzo o presa d'acqua;
- b) è vietato l'utilizzo di diserbanti ad una distanza inferiore a 7 m dai confini poderali; è consentito, in deroga, l'impiego di diserbanti al di sotto del suddetto limite nel caso di aziende agricole confinanti, esclusivamente se entrambe consenzienti e solo lungo il confine in comune, fermo restando che il confine non sia delimitato da un fosso o da un corso d'acqua, casistiche per le quali vige il limite di metri 20.

Art. 17 - Sistemi di contenimento della deriva

1. Allo scopo di ridurre i rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari nelle zone adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione, con particolare riferimento ai gruppi vulnerabili, è previsto il divieto di utilizzo a distanze inferiori di 30 metri dalle predette aree di prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63, R68. Ad una distanza inferiore di m 30 definita come "distanza di sicurezza", i prodotti fitosanitari sopraelencati non possono essere utilizzati nelle aree agricole prossime a:

- parchi e giardini pubblici;
- campi sportivi;
- aree ricreative;
- cortile e aree verdi all'interno di plessi scolastici, scuole dell'infanzia, asili nido, centri diurni per l'infanzia;
- parchi gioco per bambini;
- superfici in prossimità di strutture sanitarie e istituti di cura;
- sentieri natura, percorsi salute, aree di sosta e piste ciclabili.

2. Fatte salve eventuali prescrizioni più restrittive riportate sull'etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato e fatte salve eventuali disposizioni più restrittive dell'Autorità locale competente, la distanza di sicurezza è ridotta a 10 metri, purché al momento della distribuzione dei prodotti fitosanitari sia adottata almeno una delle seguenti misure di contenimento della deriva:

- a) presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta, oppure di una barriera antideriva artificiale equivalente, tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima di 3 m;
- b) presenza di una rete ombreggiante (es. rete antinsetto) che arrivi fino a terra;
- c) utilizzo di sistemi di regolazione della direzione del flusso d'aria in combinazione con ugelli antideriva ad iniezione d'aria;
- d) utilizzo di sistemi per la regolazione della quantità di aria, in combinazione con ugelli antideriva ad iniezione d'aria; in alternativa alle soluzioni sopra descritte utilizzo di attrezzature manuali (es. lancia a mano, attrezzature spalleggiate) almeno negli ultimi 20 m trattati, indirizzando esclusivamente la miscela verso l'interno dell'appezzamento.

Art. 18 - Accertamento delle violazioni e applicazioni delle sanzioni

1. Nel caso di accertamento di violazioni ai disposti del presente Capitolo II "Difesa Fitosanitaria e Regolamento di Utilizzo dei Prodotti Fitosanitari", sarà applicata la Sanzione Amministrativa del richiamo scritto. Nel caso di reiterazione della violazione, si applicheranno le sanzioni di cui all'Art. 35 Capitolo VIII.

CAPITOLO III ALBERI DI PREGIO

Art. 19 - Tutela degli alberi di pregio

1. Gli alberi individuati nell'apposito censimento predisposto dall'Amministrazione comunale, o gli alberi presenti all'interno delle aree verdi di cui al successivo CAPITOLO III, sono soggetti a particolare e specifica tutela in base a quanto dettato dai presenti articoli e ai principi del presente Regolamento.

2. I proprietari di alberi di pregio hanno l'**obbligo** di eliminare con sollecitudine le cause di danno alla vitalità degli stessi e devono altresì adottare tutti gli accorgimenti utili e necessari al fine di proteggere gli alberi da eventuali agenti nocivi.

Art. 20 - Interventi sull'esistente

1. Tutti gli interventi di abbattimento, modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale devono essere **autorizzati** dal Comune previo parere dell'Osservatorio Regionale delle Malattie delle Piante; tali interventi sono da considerarsi eccezionali e autorizzabili solo in caso di pericolo e cattivo stato fitosanitario.

2. L'inadempienza alle prescrizioni comporta l'automatico decadimento dell'autorizzazione e l'applicazione delle relative sanzioni.

3. Sono esclusi quegli interventi da eseguire periodicamente (rimonda dei secchumi) che non necessitano di autorizzazione ma che il proprietario è tenuto a eseguire. Negli esemplari allevati per anni in forma obbligata e per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità, il proprietario è tenuto a conservare la forma della chioma più opportuna a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'alberatura e l'incolumità delle persone.

Art. 21 - Sostituzioni a seguito di abbattimenti

1. In caso di abbattimento autorizzato, per ogni albero di pregio dovranno essere poste a dimora, in sostituzione, piante della stessa specie tranne casi specifici per i quali il Comune prescriverà l'utilizzo di altre specie. Gli impianti di sostituzione dovranno avvenire (in accordo con l'Amministrazione comunale) come indicato nella seguente tabella:

Alberi abbattuti	Nuovi impianti sostitutivi
Circonferenza fino a 157 cm	n.1 pianta: dimensione minima circonferenza 20 cm
Circonferenza fino a 314 cm	n.1 pianta: dimensione minima circonferenza 26 cm
Circonferenza oltre 314 cm	n.1 pianta: dimensione minima circonferenza 31 cm

Le dimensioni sopra citate devono essere misurate ad un metro dal colletto.

2. In caso di abbattimento non autorizzato o di interventi che compromettano la vita delle essenze arboree, comporta, in base all'art. 7 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, una sanzione amministrativa di cui all'Art. 35 del presente Regolamento. E' fatto salvo ogni altro onere derivante dall'applicazione del Codice Penale. In caso di abbattimento o danneggiamento di più alberi, ogni intervento verrà considerato una violazione al presente Regolamento.

3. Le piante abbattute senza autorizzazione devono comunque essere sostituite con alberi della stessa specie e come indicato nella seguente tabella:

Pianta abbattuta senza autorizzazione	Impianto in sostituzione
Circonferenza fino a 125 cm	n.2 piante circonferenza minima 32 cm
Circonferenza fino a 220 cm	n.3 piante circonferenza minima 32 cm
Circonferenza fino a 314 cm	n.4 piante circonferenza minima 32 cm
Circonferenza fino a 408 cm	n.5 piante circonferenza minima 32 cm
Circonferenza oltre 408 cm	n.7 piante circonferenza minima 32 cm

4. Qualora il tecnico comunale verifichi che gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea o per la carenza di spazio o condizioni non idonee si applica quanto previsto all'art. 4 punto 8 del presente Regolamento.

5. L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di indicare all'atto dell'autorizzazione il luogo d'impianto qualora sussistano ragioni di conservazione delle caratteristiche storiche, paesaggistiche ed ambientali.

CAPITOLO IV

PARCHI E GIARDINI DI PREGIO

Art. 22 - Salvaguardia dei parchi e giardini di significato storico, architettonico ed ambientale.

1. I disposti del presente CAPITOLO non si applicano agli interventi a carico di giardini di interesse artistico, storico o paesaggistico se oggetto di vincoli imposti dagli Enti Preposti, per i quali si dovranno osservare i disposti delle normative vigenti in materia.

2. Per quanto riguarda parchi e giardini esistenti, che abbiano caratteristiche di significato storico, architettonico ed ambientale, individuati come tali dai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica, gli interventi, anche relativi alla manutenzione, debbono mirare alla conservazione ed al ripristino delle originarie caratteristiche.

3. Tutte le modifiche delle aree verdi di cui al precedente punto devono avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti, dai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica e osservando i disposti dei precedenti Capitoli I e II del presente regolamento, e, laddove non previsto dalle disposizioni vigenti, previa presentazione di apposito progetto, redatto da un tecnico abilitato (Architetto o Dottore Agronomo) a seguito di approfondita e documentata analisi filologica tesa alla ricostruzione organica di assetti di sistemazione dei luoghi stessi storicamente documentati, validato dal Servizio tecnico comunale competente alla manutenzione del verde.

4. Per tutte le alberature d'alto fusto presenti all'interno delle aree verdi di cui al precedente punto 1., si applicano i disposti del precedente CAPITOLO III; qualora la posizione attuale degli esemplari esistenti, sia in contrasto con i risultati dell'analisi filologica di cui al punto precedente (es: inserimenti successivi), la decisione di conservare o abbattere dette piante dovrà essere presa a seguito di una valutazione nel merito della specie (se di pregio o no) e/o dello stato di salute degli esemplari, con la sola esclusione di essenze infestanti e spontanee (es: *Ailanthus altissima*, *Robinia pseudoacacia*, etc.), per le quali si potrà procedere all'abbattimento senza richieste di autorizzazioni.

CAPITOLO V

REGOLAMENTO D'USO DEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI

Art. 23 - Ambito di applicazione e destinatari

1. Il presente Titolo del Regolamento si applica a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde pubblico di proprietà o gestione dell'Amministrazione pubblica.

2. Sono individuati come destinatari tutti gli utenti delle aree a verde pubblico, quindi singoli cittadini, Enti pubblici e privati, Società, Gruppi ed Associazioni.

Art. 24 - Interventi vietati

1. Sono da considerarsi **vietati** i comportamenti e le attività di seguito descritte:

- a) ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
- b) accendere fuochi;
- c) imbrattare con scritte od altro i muri, i cartelli, le insegne o superfici;
- d) scavalcare le transenne o i ripari posti a protezione delle strutture dell'area verde;
- e) provocare rumori e schiamazzi in modo da disturbare le persone presenti nei parchi, nei giardini e nelle abitazioni limitrofe, dopo le ore 22,00;
- f) collocare od ancorare stendardi, cartelli, striscioni o altri mezzi pubblicitari alle piante;
- g) alterare in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione il suolo ed il tappeto erboso;
- h) eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi;
- i) raccogliere, asportare e strappare fiori, bulbi, radici, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno, fossili, minerali e reperti archeologici, nonché calpestare le aiuole;
- j) inquinare terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua, nonché abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
- k) danneggiare in qualsiasi modo le strutture, le infrastrutture e le attrezzature esistenti: sedili, panchine, giochi per ragazzi, muretti, specchi d'acqua, ecc.;
- l) abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;
- m) permettere ad un animale in proprio affidamento di molestare o ferire delle persone, nonché di uccidere, molestare o ferire un altro animale;
- n) permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare i viali ed i giardini al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate. In assenza di queste ultime il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide;
- o) addestrare cani per la difesa e per l'attacco;
- p) utilizzare qualsiasi mezzo a motore;
- q) utilizzare qualsiasi tipo di bicicletta, al di fuori dei sentieri predisposti.

Art. 25 - Interventi consentiti previa autorizzazione

1. L'Amministrazione comunale può **autorizzare**, su specifica richiesta di singoli cittadini e previo parere dell'Ufficio Ambiente, Enti pubblici o privati, Società, Gruppi o Associazioni, le seguenti attività:

- a) introdurre veicoli a motore (situazioni particolari);
- b) organizzare assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive;
- c) installare attrezzature fisse o mobili;
- d) campeggiare o installare tende o attrezzature da campeggio;
- e) accendere fuochi per la preparazione di braci e carbonelle, e petardi e fuochi d'artificio;
- f) mettere a dimora piante ed introdurre animali selvatici;
- g) raccogliere semi, frutti ed erbe selvatiche;
- h) esercitare forme di commercio o altre attività;
- i) utilizzare immagini delle aree a verde pubblico per scopi pubblicitari;
- l) affiggere e distribuire avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa;
- m) entrare a cavallo, anche nei sentieri (fatto salvo segnalazione specifica), o introdurre altri animali di grossa taglia.

Art. 26 - Interventi prescritti

1. Sono da considerarsi **obbligatori** i comportamenti e le attività di seguito descritte:

- a) accompagnare i cani con adeguato guinzaglio e, se aggressivi, con museruola, e comunque evitare che possano infastidire persone o animali;
- b) spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta e segnalare tempestivamente eventuali principi d'incendio;
- c) avvalersi, nei trattamenti fitoiatrici all'interno di tutte le aree a verde pubblico e di quelle a verde privato poste all'interno del perimetro urbano, di pratiche di lotta biologica ed eventualmente con l'ausilio delle pratiche di lotta integrata, ogni qual volta la situazione lo permetta. Nelle aree poste al di fuori del perimetro urbano e non a verde pubblico tale obbligo viene sostituito da una viva raccomandazione circa l'impiego di quanto disposto.

Art. 27 - Deroghe

1. L'Amministrazione comunale nello svolgimento della manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verde potrà far effettuare tutte quelle operazioni necessarie allo svolgimento delle stesse, quali: interventi di potatura, abbattimento, sistemazione o rimozione di piante pericolose o malate, di sfalcio delle aree destinate a prato, di asporto di piante infestanti, accensione di fuochi, uso di mezzi agricoli e speciali, esecuzione di trattamenti antiparassitari e quant'altro necessario che non contrasti con i principi del presente Regolamento.

CAPITOLO VI

REGOLAMENTO D'USO DELLE AREE VERDI PUBBLICHE

ADIBITE A SGAMBAMENTO DEI CANI

Art. 28 - Ambito di applicazione, definizione e modalità di individuazione

1. Il presente Titolo del Regolamento si applica a tutte le aree verdi pubbliche appositamente ed esclusivamente destinate allo sgambamento dei cani.

2. Le aree di sgambamento cani sono aree verdi pubbliche, contraddistinte da apposito cartello, debitamente recintate e servite, ove i cani possono essere lasciati liberi da guinzaglio e senza museruola, in deroga ai disposti del vigente Regolamento di Polizia Urbana, in condizioni di sicurezza, ai sensi delle vigenti normative in materia.

3. Le aree di sgambamento cani vengono individuate con Atto della Giunta Comunale. Le aree di sgambamento possono essere concesse in gestione ad associazioni o comitati di cittadini all'uopo costituiti, per un tempo limitato; le tempistiche e le modalità di assegnazione delle aree verranno definite nel rispetto dei principi del presente Regolamento e nel rispetto dei disposti del presente titolo.

Art. 29 - Norme di comportamento

1. All'interno delle aree di sgambamento è fatto obbligo osservare le seguenti norme di comportamento:

- a) è possibile lasciare liberi i cani privi di guinzaglio e senza museruola, purché sotto il costante controllo del proprietario o del conduttore, il quale dovrà rispondere di eventuali danni arrecati ad altri animali, persone o cose, così come previsto dall'art. 2052 del Codice Civile;
- b) essendo le aree strettamente riservate ai cani, l'accesso è consentito esclusivamente a questi ultimi accompagnati dai rispettivi proprietari o conduttori, pertanto è vietata sia l'introduzione di qualsiasi altro animale, sia l'attività ludica dei bambini;
- c) i minori di anni 16, possono entrare nelle aree esclusivamente se accompagnati dai genitori e se nell'area è presente esclusivamente il proprio cane;
- d) i proprietari o i conduttori devono essere obbligatoriamente muniti di guinzaglio, da utilizzare all'occorrenza;
- e) i cani devono essere condotti esclusivamente da persone idonee, in condizioni psicofisiche tali da poter trattenere efficacemente l'animale, all'occorrenza;
- f) è esclusivamente consentita l'introduzione di cani iscritti all'anagrafe degli animali da affezione e regolarmente dotati di microchip ai sensi della Normativa Vigente, non affetti da patologie contagiose e che non abbiano mai morso o aggredito;
- g) è fatto divieto di introdurre cani femmina in qualunque fase di ciclo estrale (*calore*); lo stesso principio vale anche per i cani maschi particolarmente eccitabili, che molestino ripetutamente e fastidiosamente altri cani; in questo caso, al proprietario o al conduttore, è fatto obbligo o di uscire dalle aree o di tenere il cane costantemente al guinzaglio;
- h) l'accesso alle aree deve essere valutato da parte del proprietario o del conduttore in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani, al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambamento stessa;
- i) il numero di cani presenti all'interno dell'area dovrà essere concordato all'unanimità fra i fruitori presenti al momento all'interno delle aree, garantendo l'utilizzo delle stesse a tutti; in caso di sovrannumero, i proprietari o i conduttori dovranno permanere all'interno delle aree per un periodo massimo di 15 minuti, per lasciare spazio ad altri utenti in attesa di entrare;
- j) i proprietari o i conduttori di cani aggressivi o incompatibili con altri cani, potranno permanere all'interno dell'area per un periodo massimo di 15 minuti, salvo accordo unanime fra i fruitori presenti al momento all'interno delle aree;
- k) entrando e uscendo dalle aree, è fatto obbligo di chiudere bene il cancello, assicurandosi che gli animali presenti all'interno non riescano ad uscire, o che possano entrarvi animali liberi dall'esterno;
- l) è fatto obbligo di raccogliere eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti;
- m) è fatto obbligo, ai proprietari o ai conduttori, di controllare ed evitare che il proprio cane scavi buche nel terreno, rovini la recinzione, gli arredi e le piante presenti;
- n) è vietato addestrare cani per la difesa o per l'attacco;
- o) è vietato a chiunque di consumare cibo, somministrarne ai cani e lasciarne avanzi all'interno dell'area.

2. Trattandosi di aree adibite a verde pubblico, nelle aree di sgambamento cani restano in vigore i divieti imposti dal precedente art.23 del presente regolamento e le relative sanzioni amministrative di cui all'Art. 35 CAPITOLO VIII del presente Regolamento.

3. Nelle aree di sgambamento cani è altresì vietato e non autorizzabile:

- a) campeggiare o installare tende o attrezzature da campeggio;
- b) accendere fuochi per la preparazione di braci e carbonelle, e petardi e fuochi d'artificio.

4. Nelle aree di sgambamento cani, sono da considerarsi, inoltre, **obbligatori** i comportamenti e le attività riportate dal precedente art.25 comma 1 del presente regolamento, con esclusione del punto “a”; saranno inoltre applicate le medesime sanzioni amministrative.

Art. 30 - Interventi consentiti previa autorizzazione

1. Nelle aree di sgambamento cani, L'Amministrazione comunale può **autorizzare**, su specifica richiesta di singoli cittadini e previo parere dell'Ufficio Ambiente, Enti pubblici o privati, Società, Gruppi o Associazioni, le attività riportate dal precedente art.24 comma 1 del presente regolamento, ad eccezione dei punti “d”, “e” e “m”; 4. Nelle aree di sgambamento cani, sono da considerarsi, inoltre, **obbligatori** i comportamenti e le attività riportate dal precedente art.25 comma 1 del presente regolamento, con esclusione del punto “a”; saranno inoltre applicate le medesime sanzioni amministrative.

CAPITOLO VII

NORME INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA

Art. 31 - Fossi, canali, corsi d'acqua ed aree incolte

1. Si intendono qui richiamati, i disposti dei precedenti artt. 14, 16 e 17.
2. Oltre ai disposti del precedente art. 16, è **vietato** incendiare le sponde dei fossi, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere, sono ammessi corretti interventi di pirodiserbo.
3. E' consentito raccogliere in cumuli il materiale sopra citato e bruciarlo (salvo diverse disposizioni da parte del Comune) in luogo sicuro, sotto stretta sorveglianza fino al totale spegnimento.
4. E' **vietato** sopprimere o tombare fossi e corsi d'acqua facenti parte del sistema principale d'irrigazione o di scolo ad eccezione dei tratti con comprovati problemi igienico sanitari o interessati da eventuali nuovi attraversamenti.
5. Gli interventi di soppressione o tombamento, anche parziali, non autorizzati, oltre la sanzione amministrativa di cui all'Art. 35 CAPITOLO VIII del presente Regolamento, il trasgressore dovrà, a proprie spese, ripristinare la situazione precedente.
6. Da tale disciplina sono esclusi gli interventi realizzati dal Comune, dal Consorzio di Bonifica e da altri Enti competenti per ragioni di pubblica utilità, volti a garantire il regolare deflusso delle acque degli scoli e dei fossi irrigui.

Art. 32 - Sfalcio dei fossi e vegetazione presso le strade

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
2. La pulizia degli spazi su indicati deve comunque essere effettuata almeno tre volte l'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 15 Maggio, per il periodo estivo entro il 31 Luglio e per il periodo autunnale entro il 30 Settembre. E' escluso l'uso del fuoco e di diserbanti o disseccanti chimici per la pulizia.
3. I frontisti, dovranno, inoltre, (salvo deroghe solo in caso di eccezionale emergenza) eseguire le seguenti opere al fine di garantire il libero deflusso delle acque e di eliminare fonti di pericolo, restringimento, danneggiamento e limitazione della visibilità della strada:
 - a) taglio dei rami pericolanti che si protendono oltre il ciglio stradale;
 - b) eliminazione della vegetazione esistente sui cigli dei fossi stradali;
 - c) regolazione delle siepi vive;
 - d) rimozione di eventuali ostacoli;
 - e) mantenimento delle sponde dei fossi laterali alle strade;
 - f) pulizia ed espurgo dei fossi di scolo e di irrigazione antistanti le proprietà;

- g) esecuzione di ogni altra operazione finalizzata al ripristino delle condizioni di perfetta efficacia e sicurezza idraulica di tutti i precipitati cavi, fossi di scolo e irrigui.

4 L'Amministrazione comunale, oltre alle sanzioni amministrative compendiate all'Art. 35 CAPITOLO VIII del presente Regolamento, farà eseguire i lavori d'ufficio con spese a carico degli inadempienti.

Art. 33 - Salvaguardia delle siepi, dei macchioni arbustivi e dei tutori vivi delle piantate

1. Le siepi ed i macchioni arbustivi devono essere salvaguardati ed è vietato il loro danneggiamento. E' consentita la loro manutenzione con interventi atti a preservarne l'esistenza e la capacità rigenerativa.
2. L'estirpazione delle siepi e dei macchioni arbustivi potrà essere consentita nei casi previsti dall'art.4 del presente Regolamento ed in tal caso dovrà avvenire la sostituzione delle piante abbattute oppure qualora faccia parte di un progetto di riqualificazione del verde o delle aree naturali che comporti, a giudizio dell'Amministrazione comunale, una miglioria ambientale dell'esistente. Sono escluse da tale disposizione le aree di pertinenza degli edifici.
3. Nel caso di abbattimento o di estirpazione non autorizzato è prevista una sanzione amministrativa di cui all'Art. 35 CAPITOLO VIII del presente regolamento per ogni metro lineare di siepe o metro quadrato di macchia arbustiva. Oltre a questa sanzione è previsto il ripristino della secondo le prescrizioni dell'Amministrazione comunale. Qualora non si ottemperasse a quest'ultima disposizione è prevista una sanzione aggiuntiva di cui all'Art. 35 per ogni metro lineare di siepe o metro quadrato di macchia arbustiva abbattuta od estirpata.
4. E' sconsigliato l'utilizzo di trinciaerba, trinciasermenti o simili per il contenimento di siepi o di macchioni arbustivi. L'utilizzo non appropriato ed indiscriminato di dette attrezzature, rilevato da un tecnico comunale, sarà punito con una sanzione amministrativa di cui all'Art. 35 per ogni metro lineare di siepe o metro quadrato di macchia arbustiva abbattuta od estirpata.
5. Da tale disciplina sono esclusi gli interventi realizzati dal Consorzio di Bonifica e da altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque degli scoli e dei fossi irrigui.
6. Sono salvaguardati i tutori vivi delle piantate della coltivazione dell'uva. In base all'art.2 del presente Regolamento il loro abbattimento deve avvenire a seguito di autorizzazione che potrà essere concessa nei casi previsti dall'art.4.

CAPITOLO VIII

SANZIONI, NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO

Art. 34 - Compiti della vigilanza

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazioni del presente Regolamento provvedono gli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria nonché gli organi addetti al controllo nella materia prevista dal presente Regolamento (Servizio tecnico comunale competente alla manutenzione del verde).
2. Le violazioni sono accertate, nei limiti loro attribuiti dalla vigente normativa, anche dalle Guardie Ecologiche Volontarie.
3. Per le modalità di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni si applicano le norme della Legge 689/81.

Art. 35 - Sanzioni e norme finanziarie

1. Le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento comportano l'applicazione delle sanzioni di seguito descritte, purché non siano perseguibili secondo la normativa discendente da disposizioni legislative:

Articolo	Oggetto	Sanzione		Pagamento in misura ridotta
		Minimo	Massimo	
4	Abbattimento albero senza nulla osta:			
	Circonferenza da cm 70 a cm 125	€ 35,00	€ 210,00	€ 70,00
	Circonferenza da cm 126 a cm 188	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00
	Circonferenza oltre cm 188	€ 65,00	€ 390,00	€ 130,00
5	Potature Scorrette	€ 25,00	€ 75,00	€ 25,00
6	Danneggiamenti	€ 25,00	€ 150,00	€ 50,00
7	Danneggiamenti in area di cantiere	€ 25,00	€ 150,00	€ 50,00
9	Mancato rispetto area di pertinenza	€ 25,00	€ 150,00	€ 50,00
10	Difformità esecutiva del progetto	€ 25,00	€ 150,00	€ 50,00
15	Uso di prodotti fitosanitari antiparassitari in ambito extra – agricolo. Primo accertamento:	Richiamo scritto		
	Reiterazione:	€ 100,00	€ 300,00	€ 200,00
16	Impiego di diserbanti Primo accertamento:	Richiamo scritto		
	Reiterazione:	€ 100,00	€ 300,00	€ 200,00
17	Sistemi di contenimento della deriva Primo accertamento:	Richiamo scritto		
	Reiterazione:	€ 100,00	€ 300,00	€ 200,00
21	Alberi di pregio:			
	Abbattimento senza autorizzazione	€ 85,00	€ 510,00	€ 170,00
	Interventi non autorizzati	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00
	Mancato impianto di sostituzione	€ 75,00	€ 450,00	€ 150,00
24	Interventi vietati nei parchi pubblici:			
	Punti: m, n, o, p,q	€ 25,00	€ 150,00	€ 50,00
	Punti: b, c, d, e, f, g, h, i, l	€ 25,00	€ 75,00	€ 25,00
25	Interventi non autorizzati nei parchi pubblici			
	Punti: a, f, g, h, i, l, m	€ 25,00	€ 150,00	€ 50,00
	Punti: b, c, d, e	€ 25,00	€ 150,00	€ 50,00
26	Interventi prescritti nei parchi pubblici	€ 25,00	€ 75,00	€ 25,00
29	Norme di comportamento ed interventi consentiti previa autorizzazione nelle aree di sgambamento cani	€ 25,00	€ 150,00	€ 50,00
31	Divieto di incendio dei fossi ecc	€ 25,00	€ 150,00	€ 50,00
	Salvaguardia dei fossati e corsi d'acqua			
32	Sfalcio fossi, controllo vegetazione strade (N.B.: equiparato al Reg. Polizia Urbana)	€ 25,00	€ 150,00	€ 50,00
33	Salvaguardia delle siepi e macchioni arbustivi	€ 25,00	€ 150,00	€ 50,00
	Mancata sostituzione	€ 25,00	€ 150,00	€ 50,00
	Abbattimento tutori vivi delle piantate d'uva	€ 25,00	€ 150,00	€ 50,00

2. Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni amministrative previste nel presente Regolamento saranno introitati in apposito capitolo di bilancio e il loro uso è vincolato ad interventi sul verde pubblico.

3. L'eventuale aggiornamento, degli importi delle sanzioni previste nel presente Regolamento potrà essere deliberato con atto della Giunta Comunale.

Art. 36 - Norma finale

1. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

TABELLA 1Alberi:

<i>Acer campestre</i> L.	acero campestre
<i>Acer monspessulanum</i> L.	acero minore
<i>Acer opalus</i> L.	acero opalo italico
<i>Alnus glutinosa</i> L.	ontano nero
<i>Carpinus betulus</i> L.	carpino bianco
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	frassino comune
<i>Fraxinus ornus</i> L.	orniello
<i>Fraxinus oxycarpa</i> Biep.	frassino meridionale
<i>Malus sylvestris</i> Miller	melo selvatico
<i>Populus alba</i> L.	pioppo bianco
<i>Populus canescens</i> Ait. S.	pioppo grigio
<i>Populus nigra</i> L.	pioppo nero
<i>Prunus avium</i> L.	ciliegio
<i>Pyrus piraster</i> Borkh.	pero selvatico
<i>Quercus pedunculata</i> Ehrh.	farnia
<i>Quercus pubescens</i> Willd.	roverella
<i>Salix alba</i> L.	salice bianco
<i>Salix fragilis</i> L.	salice fragile
<i>Salix triandra</i> L.	salice da ceste
<i>Tilia platyfillos</i> L.	tiglio nostrale
<i>Ulmus minor</i> Miller	olmo campestre

Arbusti:

<i>Clematis vitalba</i> L.	vitalba
<i>Clematis viticella</i> L.	viticella
<i>Colutea arborescens</i> L.	vescicaria
<i>Cornus mas</i> L.	corniolo
<i>Cornus sanguinea</i> L.	sanguinella
<i>Coronilla emerus</i> L.	emero
<i>Corylus avellana</i> L.	nocciolo
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	biancospino comune
<i>Crataegus oxyacantha</i> L.	biancospino comune
<i>Cytisus scoparium</i> L.	ginestra dei carbonai
<i>Euonymus europaeus</i> L.	fusaggine
<i>Frangula alnus</i> Miller.	frangola
<i>Genista germanica</i>	scardiccio

<i>Hedera hilex</i> L.	edera
<i>Hippophae rhamnoides</i> L.	olivello spinoso
<i>Humulus lupulus</i> L.	luppolo
<i>Juniperus cummunis</i> L.	ginepro
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	ligustro
<i>Lonicera caprifolium</i> L.	caprifoglio
<i>Prunus spinosa</i> L.	prugnolo
<i>Rhamnus cathartica</i> L.	spino cervino
<i>Rosa canina</i> L.	rosa canina
<i>Rubus caesius</i> L.	rovo bluastro
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott.	rovo comune
<i>Salix caprea</i> L.	salicone
<i>Salix cinerea</i> L.	salice grigio
<i>Salix eleagnos</i> L.	salice di ripa
<i>Salix purpurea</i> L.	salice rosso
<i>Sambucus nigra</i> L.	sambuco
<i>Spartium junceum</i> L.	ginestra odorosa
<i>Viburnum lantana</i> L.	lantana
<i>Viburnum opulus</i> L.	pallon di maggio

TABELLA 2

Altri alberi consigliati:

<i>Celtis australis</i> L.	bagolaro
<i>Ficus carica</i> L.	fico
<i>Juglans regia</i> L.	noce
<i>Malus domestica</i> L.	melo
<i>Mespilus germanica</i> L.	nespolo
<i>Morus alba</i> L.	gelso
<i>Morus nigra</i> L.	moro
<i>Pinus sylvestris</i> L.	pino silvestre
<i>Populus nigra</i> var. italica Duroi	pioppo cipressino
<i>Populus tremula</i> L.	pioppo tremulo
<i>Prunus armeniaca</i> L.	albicocco
<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	mirabolano
<i>Prunus cerasus</i> L.	amarena
<i>Prunus domestica</i> L.	susino
<i>Prunus persica</i> L.	pesco
<i>Punica granatum</i> L.	melograno
<i>Pyrus communis</i> L.	pero
<i>Salix viminalis</i> L.	salice da vimini
<i>Sorbus domestica</i> L.	sorbo
<i>Taxus baccata</i> L.	tasso
<i>Tilia cordata</i> L.	tiglio selvatico
<i>Ulmus laevis</i> Pallas	olmo bianco
<i>Vitis vinifera</i> L.	vite

TABELLA 3

Alberi sconsigliati:

<i>Acer negundo</i> L.	negundo
<i>Ailantus altissima</i> Mill. Swin.	ailanto
<i>Amorpha fruticosa</i> L.	amorfa
<i>Broussonetia papyrifeta</i> Vent.	gelso da carta
<i>Cupressus arizonica</i> Greene	cipresso dell'Arizona
<i>Populus x euroamericana</i>	pioppo ibrido
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	robinia

TABELLA 4

Le specie ornamentali a rischio di “colpo di fuoco” batterico, appartengono ai seguenti generi:

Chaenomeles spp.

Cotoneaster spp.

Crataegus spp.

Cydonia spp.

Eriobotrya spp.

Malus spp.

Pyracantha spp.

Pyrus spp.

Sorbus spp.

In alternativa a queste, il Servizio Fitosanitario Regionale propone le seguenti piante che attualmente non presentano rischi di contrarre e quindi diffondere tale malattia (non tutte però sono autoctone):

<i>Baccharis</i> spp.	senecione
<i>Berberis vulgaris</i> L.	crepino
<i>Caragana</i> spp.	caragna
<i>Citrus</i> spp.	limone da siepe
<i>Colutea arborescens</i> L.	vescicaria
<i>Cornus mas</i> L.	corniolo
<i>Cornus sanguinea</i> L.	sanguinella
<i>Coronilla emerus</i> L.	coronilla
<i>Euonimus incanus</i> L.	olivo di Boemia
<i>Fontanesia</i> spp.	fontanesia
<i>Griselinia</i> spp.	griselinia
<i>Hamamelis</i> spp.	nocciolo della strega
<i>Hippophae rhamnoides</i> L.	olivello spinoso
<i>Ilex aquifolium</i> L.	agrifoglio
<i>Laburnum anagyroides</i> Medicus	maggiociondolo
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	ligustro
<i>Osmanthus</i> spp.	osmanto
<i>Phylirea</i> spp.	filaria
<i>Pittosporum</i> spp.	pittosporo
<i>Rhamnus cathartica</i> L.	spino cervino
<i>Salix cinerea</i> L.	salice grigio
<i>Salix eleagnos</i> Scop.	salice incana
<i>Salix purpurea</i> L.	salice rosso
<i>Viburnum opulus</i> L.	pallon di maggio